



Originale

Copia

COMUNE DI LUSIGLIÈ
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N.9.....

Oggetto: Determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi –
Approvazione tariffe IMU/TASI/TARI 2017.

L'anno DUEMILADICIASETTE addì 26 del mese di gennaio, alle ore 21,00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di Prima convocazione nelle persone dei Signori:

MARASCA Angelo	TOSCANA Mattia
BINANDO Igor	DAVIN Fabrizio
CAPELLO Claudia	RASO Gennaro
LEGE Cristian	FERRERO Davide
URIETTI Michele	CARETTO Cristina Caterina
DELAURENTI Graziano	

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: FERRERO Davide - giustificato

Assume la presidenza il Sig. MARASCA Angelo - Sindaco
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Pietrantonio DI MONTE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

Oggetto: Determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – approvazione tariffe – IMU e TASI anno 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147 (Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di Stabilità 2014), col quale, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore (IMU) e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali (TASI e TARI);

DATO ATTO che la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016) ha apportato sostanziali variazioni alla IUC, per quanto riguarda la TASI sull'abitazione principale e l'IMU sugli immobili concessi in comodato e sui terreni agricoli;

VISTA la legge 11/12/2016 n. 232 con la quale si approva la " Legge di Bilancio 2017" pubblicata sulla G.U. n. 297 del 21/12/2016, con la quale si proroga al 28/02/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

VISTO il D.L. 30/12/2016 N. 244 (D. Milleproroghe) pubblicato sulla G.U. N. 304 del 30/12/2016 con il quale la scadenza di approvazione del bilancio 2017 viene prorogato al 31/03/2017;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone:

- dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, *ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, con *esclusione, dal 2016, per le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*
- nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 17 del 09/07/2014 ad oggetto: Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Esame ed approvazione”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 09/07/2014 ad oggetto: “Designazione del Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 21/12/2016, con cui vengono proposte al Consiglio Comunale le aliquote da applicare per l'anno 2017 come Imposta Unica Comunale (IUC);

VISTO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.e i., il quale testualmente recita:

"677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità

immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011”;

TRIBUTO IMU

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla sopra richiamata Legge 28/12/2015, n. 208, (Legge di Stabilità 2016), l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 subisce alcune modifiche rispetto al precedente anno 2015 ma non rispetto all'anno 2016;

VISTO l'art. 13, comma 13bis, del D.L. 201 del 6/12/2011, che prevede “A decorrere dall'anno 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 e s.m.”;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 201 del 6/12/2011, che prevede “A decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio.”;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 18 del 15/07/2015 ad oggetto: “Imposta Municipale Propria (IMU) – Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2015”;

CONSIDERATO che, alla luce delle nuove disposizioni dettate dalla sopra richiamata Legge;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2017, si ritiene di confermare anche per l'anno 2017 le stesse aliquote dell'Imposta Municipale Propria “IMU” approvate per l'anno 2015-2016;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 708, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: “A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.”;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721; Legge 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013 - 2014-2015 -2016 e prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relativa all'abitazione principale;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380, Legge 24 dicembre 2012 n. 228;

TENUTO conto del gettito IMU nell'annualità 2016, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, per effetto delle quali è obbligatorio confermare per l'anno 2017 le aliquote dell' Imposta Municipale Propria (IMU) come di seguito riportato:

Abitazione principale e Pertinenze	0,4% (categoria catastale A/1, A/8 e A/9)
Altri fabbricati	0,86%
Terreni edificabili	0,76%
Terreni agricoli	0,76%
Terreni Agricoli condotti	0,76%
Immobili D	10,6 per mille
Immobili D10	10,60 per mille

TRIBUTO TASI

CONSIDERATO che, con riferimento al Tributo per i servizi indivisibili (TASI), l'art. 1, comma 669, della Legge 147/2013, come successivamente integrato e modificato, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

RILEVATO che l'art. 1, comma 675, della Legge 147/2013, prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 676 della Legge 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

VISTO l'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.e i., il quale testualmente recita:

"677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";

VERIFICATO che l'art. 1, comma 678, della Legge 147/2013 prevede che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, del D.L. 201/2011, convertito nella L. 214/2013, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i., l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

VISTE le modifiche normative introdotte alla disciplina della TASI dagli articoli 1 e 2 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 14, nonché dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che introduce l'esenzione della TASI sull'abitazione principale a decorrere dall'esercizio 2016;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681, della Legge 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

DATO ATTO che è volontà dell'Amministrazione mantenere l'assimilazione alla abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

- a) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere, stante l'espresso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione dei relativi costi, che sono i seguenti:

SERVIZI	Costi €.
Pubblica illuminazione	17.596,16
Manutenzione strade e sgombero neve	16.124,46
Manutenzione parchi e giardini	1.947,18
Servizi socio-assistenziali	19.794,83
Protezione civile	1.220,00
Servizio di polizia municipale	12.858,00
TOTALE	69.540,63

EVIDENZIATO che:

- Per *abitazione principale* si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
- Per *pertinenze* dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- Sono equiparate, alla abitazione principale:*
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze.

RICHIAMATO l'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertito dalla Legge n. 80 del 2014, che stabilisce:

"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

TENUTO conto del gettito TASI nell'annualità 2015, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2016, si ritiene di confermare anche per l'anno 2016 le stesse aliquote e detrazioni del Tributo Servizi Indivisibili (TASI) approvate per l'anno 2015, nelle seguenti misure:

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) come definite e dichiarate ai fini IMU: **2,80 (due virgola ottanta) per mille;**

RITENUTO inoltre di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi dei commi 676 e 731 Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e sulla base dell'art. 23 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale":

- Detrazione:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- Sono esonerati** dal versamento tutti gli altri immobili ricadenti al di fuori delle aliquote sopra riportate;

RILEVATO che, la riscossione della TASI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate, ovvero il pagamento in un'unica soluzione;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

TRIBUTO TARI:

VISTO il "Piano finanziario 2017" e la "Relazione al piano finanziario per la gestione dei rifiuti urbani" predisposti ai sensi del D.P.R. 158/99, allegato alla presente, di cui costituisce parte integrante sostanziale, da cui si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. €. 92.400,00 compresa l'addizionale Provinciale che il Comune dovrà coprire integralmente, approvato con delibera proprio n. 08 del 26/01/2017 e qui integralmente recepito nelle more della definizione del "Piano Finanziario 2017" da parte del Consorzio Canavesano Ambiente - CCA, organo deputato in merito;

OSSERVATO che il piano costituisce l'indispensabile presupposto per le deliberazioni tariffarie e che pertanto la sua approvazione deve avvenire prima delle stesse e comunque, come specifica l'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 testualmente recita:

"683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili";

VISTO l'art. 1, commi 639 e segg. della L. 147/2013, che prevede che le tariffe debbano essere approvate dal Consiglio Comunale in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei tributi, in modo da garantire la copertura totale del servizio stesso, divise in costi fissi, da coprire con la parte fissa della tariffa, e costi variabili, da recuperare attraverso la parte variabile della medesima tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATA la possibilità per i Comuni, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 così come modificato dal D.L. 16/2014, di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni, oltre a quelle obbligatorie e facoltative indicate nella norma, la cui copertura può essere disposta attraverso risorse reperite all'interno del bilancio comunale;

RITENUTO di poter assicurare la copertura del costo del servizio, a seguito delle eventuali riduzioni tariffarie applicate, mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

RICHIAMATA la delibera propria n.18 del 09/07/2014 ad oggetto: "Determinazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Approvazione tariffe – IMU e TASI anno 2014";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, che testualmente recita:

"... (omissis) Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI e della TASI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno";

- 1) di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti come meglio specificato nel PROSPETTO "A", alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, invariate rispetto all'anno precedente;
- 2) di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs 504/1992;

RICHIAMATO l'art. 1, comma della Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) il quale sospende limitatamente all'anno 2016 l'aumento dei tributi e delle addizionali di competenza delle regioni e degli enti locali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI)

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

CONSIDERATO, sotto questo profilo, che l'art. 1, comma 689, della Legge 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze la determinazione delle modalità di versamento,

assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'invio da parte dell'ufficio tributi comunale degli avvisi e modelli di pagamento preventivamente compilati;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- DI DETERMINARE per l'anno 2017, per le motivazioni in narrativa esposte che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe TARI (Tassa sui rifiuti), come risultanti dal prospetto "A" allegato alla presente deliberazione, che ne forma parte integrante e sostanziale, anche nelle more della predisposizione di Piano Finanziario definitivo da parte del Consorzio Canavesano Ambiente - CCA di Ivrea;

- DI STABILIRE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all' Imposta Unica Comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2017:

TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2017:

Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze (categorie catastali C/2, C/6 e C/7) come definite e dichiarate ai fini IMU: **2,80 (due virgola ottanta) per mille;**

RITENUTO inoltre di determinare le seguenti detrazioni, ai sensi dei commi 676 e 731 Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27/12/2013) e sulla base dell'art. 23 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale":

- **Detrazione:** dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 103,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- **Sono esonerati** dal versamento tutti gli altri immobili ricadenti al di fuori delle aliquote sopra riportate;

Imposta Municipale Propria (IMU), le aliquote per l'anno d'imposta 2017 nelle seguenti misure:

Abitazione principale e Pertinenze	0,4% (categoria catastale A/1, A/8 e A/9)
Altri fabbricati	0,86%
Terreni edificabili	0,76%
Terreni agricoli	0,76%
Terreni Agricoli condotti	0,76%
Immobili D	10,6 per mille
Immobili D10	10,60 per mille

- di confermare l'assimilazione alla abitazione principale, con conseguente **ABROGAZIONE** dell'aliquota ridotta e delle detrazioni previste per tale tipologia di immobili:

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze;

- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge n. 201 del 6/12/2011, convertito dalla Legge n. 214 del 2011, ad opera dell'art. 9-bis del Decreto Legge n. 47 del 28/03/2014, convertito dalla Legge n. 80 del 2014, "A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso";

DI DARE ATTO che per quanto non espressamente indicato nel presente atto si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

DI DARE inoltre atto che verrà rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate decorrono dal 1° gennaio 2016;

DI DARE ATTO di poter assicurare la copertura del costo del servizio, a seguito delle riduzioni tariffarie applicate, mediante ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

DI DARE ATTO inoltre che, sull'importo della TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Torino;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini e con le modalità previsti dalla legge, ossia entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

DI DARE ATTO che in esecuzione dell' art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. n. 174/2012, è stato acquisito il parere FAVORVOLE di regolarità tecnica e contabile del Responsabile ;

CON SEPARATA VOTAZIONE, con voti favorevoli all'unanimità, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/00 e ss.mm. e ii.

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to *MARASCA Angelo*

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Tecnico F.to *CAPPELLO Luisella*

COMUNE DI LUSIGLIE'

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ALLEGATO " A" alla delibera del C.C. N. 09 del 26/01/2017

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE RELATIVO ALLA TARI ANNO 2017

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,9896	45,4157
2 componenti	1,1544	105,9699
3 componenti	1,2722	136,247
4 componenti	1,3665	166,5242
5 componenti	1,4607	219,5091
6 o più componenti	1,5314	257,3555

Utenze domestiche non residenziale

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
2 componente	1,1544	105,9699

Utenze non domestiche

Comuni fino a 5.000 abitanti

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,8636	0,5771
2 Campeggi, distributori carburanti	1,8082	1,223
3 Stabilimenti balneari	1,0255	0,6903
4 Esposizioni, autosaloni	0,8096	0,5549
5 Alberghi con ristorante	2,8876	1,9511
6 Alberghi senza ristorante	2,159	1,4539
7 Case di cura e riposo	2,5638	1,7358
8 Uffici, agenzie, studi professionali	2,6987	1,8224
9 Banche ed istituti di credito	1,4843	0,9989

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,3479	1,5782
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,8876	1,9533
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	1,9431	1,3096
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,4828	1,6759
14 Attività industriali con capannoni di produzione	1,1605	0,7769
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	1,4843	0,9989
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	13,0619	8,8054
17 Bar, caffè, pasticceria	9,8234	6,6191
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,7498	3,203
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	4,1561	2,7946
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	16,3543	11,0362
21 Discoteche, night club	2,8067	1,9
22 Magazzini senza vendita diretta	1,3764	0,9323
23 Impianti sportivi	2,051	1,3873
24 Banchi di mercato genere alimentari	2,051	0,7769
25 Banchi di mercato beni durevoli	2,9416	2,2175

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata di un importo percentuale non superiore del 100%.

Sulla base di quanto disposto dall'art. 24 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO - f.to MARASCA Angelo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO – f.to CAPPELLO Luisella

IL SEGRETARIO COMUNALE- f.to DI MONTE Dr. Pietrantonio

Letto, confermato e sottoscritto
In originale firmato:

IL SINDACO
F.to MARASCA Angelo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).


In data odierna è stata contestualmente comunicata ai capi gruppo consiliari.

Il 3 FEB. 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Pietrantonio DI MONTE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

il 3 FEB. 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Pietrantonio DI MONTE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Divenuta esecutiva in data

in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (art.134, c.4 D.Lgs. 267/2000)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE